

CHE COS'E' IL BULLISMO

Il termine **bullismo** deriva dall'inglese **bully**, che contiene in sé la parola "bull" che significa toro, animale a cui comunemente è associato il carattere irascibile. **To bully**= usare prepotenza, maltrattare, intimidire **bully**= prepotente. Con il termine "**bullismo**" si definiscono quei comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima.

LE CARATTERISTICHE

Il bullismo presenta tre caratteristiche:

INTENZIONALITÀ:

Lo scopo del bullo è dominare un'altra persona offendendola e causandole danni

PERSISTENZA NEL TEMPO:

Gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con elevata frequenza

ASIMMETRIA:

Squilibrio di forza e di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei

Non costituiscono, pertanto, atti di bullismo i **litigi occasionali** dovuti ad una incomprensione, una differenza, una competizione, nell'ambito dei rapporti paritari tra i ragazzi coinvolti né lo «**scherzo**», cioè un episodio divertente che non ha l'intenzione di ferire e ammette reciprocità

FORME DI BULLISMO

A seconda del tipo e dell'intensità del comportamento aggressivo possono distinguersi le seguenti forme di bullismo:

1. **Fisico:** consiste nel prendere a calci, pugni, spintoni, usare prepotenze fisiche (dare pizzicotti, tirare i capelli, graffiare, mordere, appropriarsi degli oggetti altrui)
2. **Verbale:** consiste nel fare minacce, ingiurie, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti, chiamare con nomi offensivi
3. **Indiretto:** consiste nel provocare un danno psicologico attraverso l'esclusione dal gruppo dei coetanei, l'isolamento, l'uso ripetuto di smorfie e gesti volgari, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, il danneggiamento dei rapporti di amicizia

Le aggressioni fisiche e verbali possono essere considerate forme di bullismo diretto, dal momento che implicano una relazione faccia a faccia tra il bullo la vittima


I PROTAGONISTI

Negli episodi di bullismo si possono individuare diversi soggetti:

I BULLI (Dominanti o gregari)

LE VITTIME (Passive o provocatrici)

GLI SPETTATORI



BULLO DOMINANTE

È un soggetto più forte della media;

- ha un forte bisogno di potere;
- è impulsivo e irascibile.
- ha difficoltà nel rispettare le regole;
- assume comportamenti aggressivi verso tutti;
- approva la violenza per ottenere vantaggi e prestigio;
- non è capace di immedesimarsi nei panni dell'altro e non è altruista;
- non prova sensi di colpa, si giustifica sempre e non si assume mai la responsabilità delle proprie azioni;
- ha un'autostima elevata e non soffre di ansia o insicurezza;
- il suo rendimento scolastico è basso e tende ad abbandonare la scuola;
- è abile nello sport e nei giochi;
- gode di una buona popolarità soprattutto tra i più piccoli per la sua maggiore forza fisica.



BULLO GREGARIO

Aiuta e sostiene il bullo dominante;

- si aggrega ad altri formando un piccolo gruppo;
- non prende l'iniziativa di dare il via alle prepotenze;
- spesso è un soggetto ansioso e insicuro;
- ha un rendimento scolastico basso;
- non è molto popolare;
- crede che così facendo venga anche lui considerato un vincente acquistando popolarità;
- può provare senso di colpa immedesimandosi nei panni della vittima

LA VITTIMA PASSIVA/SOTTOMESSA

È un soggetto più debole dei coetanei;

- è ansioso e insicuro;
- è sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- ha una bassa autostima;
- tende ad isolarsi, incapace di difendersi e bisognoso di protezione.
- È contrario ad ogni tipo di violenza;
- ha rendimento scolastico non brillante;
- è poco abile nello sport e nel gioco;
- nega l'esistenza del problema, perché tende a colpevolizzarsi e per questo non riesce a confidarsi con nessuno.



LA VITTIMA PROVOCATRICE

E' un soggetto che, con il suo comportamento irrequieto, iper-reattivo e irritante, provoca gli attacchi subiti e spesso contrattacca le azioni dell'altro;

- è generalmente un maschio;
- è irrequieto, iperattivo, impulsivo;
- talvolta è goffo e immaturo;
- ha problemi di concentrazione;
- è ansioso e insicuro;
- ha una bassa autostima;
- è preoccupato per la propria incolumità fisica.

GLI SPETTATORI

Sono tutti coloro che assistono ad atti di bullismo e possono favorire o frenare le azioni del bullo.

La maggioranza silenziosa è composta da coloro che assistono senza intervenire o denunciare il fenomeno.



GLI SPETTATORI

E' possibile distinguere:

Sostenitore del bullo: Agisce in modo da rinforzare il comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare)

Difensore della vittima: Prende le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze

Maggioranza silenziosa: Davanti alle prepotenze non fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione

COME CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO

STRATEGIE ATTIVE

- Richiedere l'aiuto di un adulto
- Esprimere apertamente a livello verbale la disapprovazione per i comportamenti prevaricatori, dicendo esplicitamente al bullo di smetterla
- Cercare di aiutare la vittima a sottrarsi alla situazione
- Sollecitare i compagni a non appoggiare i bulli



COME CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO

STRATEGIE PASSIVE

- Rifiutare di prendere parte alla situazione
 - Esprimere a livello non verbale il rifiuto di prendere parte alle prepotenze
 - Aprire il proprio gruppo alla vittima
- 
- Decorative white lines consisting of several parallel diagonal strokes in the bottom right corner of the slide.



CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO

L'uso improprio delle nuove tecnologie per colpire intenzionalmente persone indifese è stato definito "cyberbullismo" (cyberbullying nella letteratura anglofona).

Esso descrive un atto aggressivo ed intenzionale condotto da un individuo o un gruppo attraverso strumenti informatici ed elettronici (sms, e-mail, chat, social network), nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi



DIFFERENZE TRA CYBERBULLISMO E BULLISMO

Il cyberbullismo (cyberbullying), rispetto al bullismo tradizionale presenta nuove e specifiche caratteristiche:

- **un elevato numero di spettatori** (bystanders) che molto spesso non conoscono la vittima;
- **una modalità di aggressione** che non prevede una relazione faccia a faccia tra il bullo e la vittima (da cui deriva il fatto che il bullo non può vedere gli effetti del suo gesto sulla vittima e quindi non può innescare meccanismi empatici che limiterebbero gli attacchi);
- **la possibilità di agire nell'anonimato** (la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore). In realtà questo anonimato è illusorio perché ogni comunicazione elettronica lascia dietro di sé delle «tracce», ma per la vittima è difficile risalire da sola al molestatore ed ancora più difficile potrebbe essere reperirlo;



DIFFERENZE TRA CYBERBULLISMO E BULLISMO

- **indebolimento delle remore morali:** spesso la gente fa o dice *online* cose che non farebbe o direbbe nella vita reale
- **assenza limiti spazio-temporali:** mentre il bullismo tradizionale avviene in luoghi e momenti specifici (per Esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo, in ogni luogo ed in ogni momento della sua giornata;



DIFFERENZE TRA CYBERBULLISMO E BULLISMO

- **squilibrio di potere tra il bullo e la vittima:** il mezzo elettronico non necessita di un potere mediato, per esempio, dalla forza fisica. Infatti, anche una sola persona, nel chiuso della propria stanza e senza particolari doti fisiche, può compiere atti di bullismo su un numero illimitato di vittime con poche operazioni telematiche;
- **l'elemento della ripetizione nel tempo degli atti aggressivi** perpetrati dal bullo deve essere riconsiderato, tenuto conto delle caratteristiche della comunicazione in ambiente virtuale (un solo episodio, divulgato a migliaia di persone; per es. attraverso youtube, può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video o il post su un blog è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi)

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Nell'ambito delle condotte di cyberbullismo è possibile distinguere:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari (da "flame") finalizzati a provocare battaglie verbali in un forum;
- **Molestie (harassment)**: spedizione reiterata di messaggi offensivi ripetuti nel tempo, spyware – controllare i movimenti on line della vittima, telefonate mute;
- **Denigrazione**: parlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc., inviare foto deformate o porno;
- **Sostituzione di persona ("impersonation")**: farsi passare per un'altra persona, di cui si è riusciti ad accedere alla password dell'account o si creato un falso profilo, per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili, al fine di cambiare o distruggere l'immagine della stessa;
- **Inganno (trickery)**: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate attraverso mezzi elettronici;



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- **Esclusione (bannare):** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online, una lista di amici, per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Cyberpersecuzione ("cyberstalking"):** molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere timore o paura;
- **Outing:** svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, senza che vi sia l'approvazione o comunque all'insaputa dell'interessato, su questioni, affermazioni, vita privata che lo riguardano;
- **Doxing:** diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili della vittima;
- **Filmare – Cyberbrashing:** videoriprendere un atto di bullismo e pubblicarlo su internet, chiedendo pareri e di votarlo.



LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI BULLI E CYBERBULLI

Il compimento di atti di bullismo e cyberbullismo all'interno di un Istituto scolastico comporta in primo luogo una responsabilità disciplinare.

Il regolamento scolastico deve contenere specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e le relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo costituiscono **gravi infrazioni disciplinari** che determineranno, a carico del bullo, l'applicazione, ove possibile, di sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.



LA RESPONSABILITA' PENALE DEI BULLI E CYBERBULLI

Le condotte di bullismo e cyberbullismo costituiscono **veri e propri reati**. Chiunque compie atti di bullismo ne risponde penalmente se maggiorenne o comunque qualora abbia compiuto 14 anni e sia capace di intendere e volere. I reati più frequentemente commessi dai bulli e cyberbulli sono:



Diffamazione (art. 595 c.p.): Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (6). Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

BULLISMO E CYBERBULLISMO REATI

Furto (art. 624 c.p.): Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro

Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti

Estorsione (art. 629 c.p.): Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente

BULLISMO E CYBERBULLISMO REATI

Lesione personale (art. 582 c.p.): Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 585]. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa

Minaccia (art. 612 c.p.): Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio

BULLISMO E CYBERBULLISMO REATI

Percosse (art. 581 c.p.): Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro

Violenza privata (art. 610 c.p.): Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. Costituisce circostanza aggravante comune (art. 61, n. 11-ter c.p.) l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa

BULLISMO E CYBERBULLISMO REATI

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno

A tale tipo di reato è ricondotto il c.d. furto d'identità che è considerato un tipico atto di **cyberbullismo** quando, attuato per via telematica (ad esempio tramite **social network**) ed ha come principale o unico scopo quello di screditare e mettere in cattiva luce la **persona fisica** reale per la quale ci si spaccia mediante un **account** fittizio, il quale può riportare una foto, il nome o altri dati personali della vittima.

BULLISMO E CYBERBULLISMO REATI

Atti persecutori (art. 612 bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni **chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.**

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa **ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.**

la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

LO STALKING ED IL CYBERSTALKING

La fattispecie di reato introdotta dall'art. 612 bis c.p. è comunemente conosciuta con il termine inglese di **stalking**

- Per **stalking** (dal verbo inglese stalk= pedinare furtivamente) si intendono quei comportamenti molesti (appostamenti, pedinamenti, raccolta di informazioni sulla persona, minacce, etc.), continui e reiterati, che provocano nella vittima un disagio psichico ed un ragionevole timore per la propria incolumità personale.

- Il **cyberstalking**, in termini semplici, è lo stalking online, attuato tramite l'uso di strumenti tecnologici (mail, sms, social network, chat line, etc.) per molestare una persona.

Può consistere nella trasmissione di minacce e false accuse, furto di identità e distruzione o manipolazione di dati.

DLGS N. 196/2003 E VIOLAZIONE PRIVACY

Il titolo III della parte I del D.Lgs. 196/03 ("Codice della privacy") detta le *regole generali* per il trattamento dei dati, distinguendo tra regole per tutti i trattamenti (capo I), regole ulteriori per i soggetti pubblici (capo II), regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici (capo III).

Per **trattamento dei dati personali** secondo la legge italiana, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, **la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati**, anche se non registrati in una banca dati. Rispetto alla definizione accolta dalla previgente L. 675/96, è stato precisato espressamente che nella nozione di trattamento devono essere fatte rientrare anche le operazioni relative a dati non registrati in una banca dati.

DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

- ▶ **I dati personali** (Art. 4 Dlgs n. 196/2003) sono le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
- ▶ i **dati identificativi**: quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (*ad esempio*: nome e cognome), le immagini, ecc.;
- ▶ i **dati sensibili**: quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
- ▶ i **dati giudiziari**: quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (*ad esempio*, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

SANZIONI

Esistono tre tipi di sanzioni riguardo al trattamento dei dati personali previste dal *Decreto Legislativo n. 196 del 2003*: civili, penali e amministrative

- ▶ **Civili (Art. 15)**: Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
- ▶ **Penali:**
 - **Misure minime (Art. 169)**: Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.
 - **Trattamento illecito (Art. 167)**:
 - ▶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali senza richiedere il consenso dell'interessato, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
 - ▶ **Amministrative (Art.161 - Omessa o inidonea informativa all'interessato)**: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

IL CYBERBULLISMO E LA LEGGE 29/05/2017 N. 71

Il rapido e crescente moltiplicarsi degli episodi di cyberbullismo, dovuto all'utilizzo delle tecnologie informatiche, ha indotto il legislatore italiano a dettare una specifica disciplina, volta ad un efficace contrasto di tale fenomeno (legge n. 71/2017).

L'art. 1 definisce cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

IL CYBERBULLISMO E LA LEGGE 29/05/2017 N. 71

- La legge non introduce un nuovo reato o una nuova aggravante poiché **restano operanti tutte le norme del codice penale in precedenza applicate, dalla minaccia agli atti persecutori**, dalla diffamazione aggravata al furto d'identità.

I soggetti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che commettono tali reati, affronteranno un processo davanti al Tribunale dei Minori, altrimenti opererà la giustizia ordinaria secondo le regole consuete.

- La legge si indirizza non solo ai minorenni ma tutela anche i loro familiari, eventualmente interessati dall'attacco.

I RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE N. 71/2017

La vera novità è costituita dai due rimedi previsti per contrastare gli episodi di cyberbullismo:

- **Primo:** la vittima stessa, purché abbia compiuto 14 anni (e/o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media **un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore**, diffuso nella rete internet.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- **Secondo:** si potrà azionare il meccanismo dell'**ammonimento del Questore**, già noto in tema di Stalking che - in alternativa alla querela e nei casi più lievi - prevede la convocazione del bullo (purché sia a sua volta minore di età) accompagnato dai genitori con relativa "ramanzina" giuridica e diffida a ripetere gli atti di cyberbullismo.

L'OSCURAMENTO DEI SITI INTERNET

Poiché il mezzo attraverso cui è perpetrato l'abuso è internet, la prima forma di tutela consiste nella possibilità di inoltrare al **gestore** del **sito internet** o del **social network** una richiesta per ottenere l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete e lesivo della sua persona. Si pensi, ad esempio, ai gruppi *facebook* creati solamente per denigrare la povera vittima. L'istanza può essere avanzata direttamente dal minore che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il materiale non viene cancellato ma ne è reso impossibile l'accesso agli utenti: in questo modo i contenuti potranno sempre essere utilizzati come **prova**.

Non sono considerati gestori di siti internet e, quindi, sono esonerati dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, gli *access provider* (cioè i *provider* che forniscono connessione ad Internet agli utenti), nonché i *cache provider* (quelli che memorizzano temporaneamente siti *web*) e i motori di ricerca.

L'OSCURAMENTO DEI SITI INTERNET

Nel caso in cui il **responsabile** del trattamento dei dati non provveda entro **quarantotto ore** a rimuovere i contenuti offensivi, l'interessato può fare **reclamo** all'**Autorità garante per la protezione dei dati personali**, che provvederà entro **due giorni**.

Il reclamo al Garante della privacy si può presentare anche quando sia impossibile identificare il responsabile del trattamento dei dati personali della pagina internet.

L'intervento del Garante contro atti di **cyberbullismo** può essere chiesto compilando ed inoltrando il modulo presente sul sito istituzionale della stessa autorità.

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Nel caso in cui la condotta di cyberbullismo commessa da un minore di almeno quattordici anni nei confronti di altro minorenne integri un'ipotesi di reato (**diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati personali, atti persecutori**), la vittima può:

presentare **querela** e, quindi, intraprendere un **procedimento penale** nei confronti del responsabile (trattandosi di minorenne non ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni); chiedere al **questore** di ammonire il responsabile.

La legge, infatti, ha esteso anche al cyberbullismo lo strumento dell'**ammonimento** previsto inizialmente per il solo reato di stalking. In questo caso il questore convoca il **minore** insieme ad almeno un genitore per ammonirlo oralmente e per iscritto, invitandolo a cessare la condotta e a non ripeterla. Querela e ammonimento sono rimedi alternativi: pertanto, la presentazione della prima esclude il secondo.

IL RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTRASTO AL BULLISMO CYBERBULLISMO

La legge prevede una serie di linee di orientamento che operatori scolastici dovranno seguire per la prevenzione e il contrasto del **cyberbullismo** nelle scuole.

- il **dirigente** scolastico che viene a conoscenza di un episodio di **cyberbullismo** commesso da uno o più studenti del proprio istituto è obbligato ad informarne immediatamente i genitori dei responsabili ed a prendere adeguati

provvedimenti disciplinari di carattere educativo. I regolamenti scolastici dovranno essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

- ogni istituto scolastico, poi, è tenuto ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

INTERVENTI PER I DOCENTI

Poiché il **cyberbullismo** riguarda i minori, molto spesso i primi ad accorgersi che qualcosa non va sono gli insegnanti.

In caso di episodi di cyberbullismo i docenti dovranno:

- ▶ - Conservare e segnalare (alle Forze Dell'ordine) i comportamenti cyberbullistici (video, messaggi offensivi di cui si viene a conoscenza),
- ▶ - Contattare il service provider (se il materiale postato viola i termini e le condizioni d'uso può essere rimosso),
- ▶ - Confiscare il telefono che contiene il materiale offensivo e chiedere agli studenti (attraverso ascolti individuali) di indicare a chi e dove lo hanno spedito,
- ▶ - Contattare la Polizia se si ritiene che il materiale offensivo sia illegale (ad esempio, video pornografici), cancellare il materiale offensivo dal telefonino, dopo avere provveduto a farne una copia.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Coloro che compiono atti di bullismo, oltre a rispondere penalmente per il proprio illecito comportamento, sono responsabili civilmente nei confronti della vittima e sono tenuti al risarcimento dei danni ad essa arrecati, in base **all'art. 2043 cod. civ.**



Tale norma prevede che «qualunque atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

I danni risarcibili sono di due tipi:

- danno morale: turbamento temporaneo dello stato d'animo
- danno biologico: danno riguardante la salute fisica e psichica (Art. 32 Cost.)

RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER CULPA IN EDUCANDO

Nel caso in cui gli atti di bullismo siano commessi da un minore, rispondono civilmente dei danni arrecati alla vittima, i genitori in base a:



- ▶ **Art. 2048 cod. civ.** Culpa in educando ed in vigilando dei genitori. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela.
- ▶ Art. 30 della Costituzione "E' dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) **educare** i figli".
- ▶ Art. 147 del Codice Civile prevede "(...) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) **educare** la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"

IN COSA CONSISTE L'EDUCAZIONE

- ▶ Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.
- ▶ I genitori sono tenuti ad impartire ai figli un'educazione adeguata alle proprie condizioni sociali e familiari, a correggere comportamenti non corretti e ad esercitare sui medesimi una vigilanza adeguata all'età
- ▶ Devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri, etc.

PREVENIRE IL CYBERBULLISMO PER I GENITORI

- ▶ **Osservare il comportamento dei ragazzi** dopo la navigazione in internet o l'uso del telefonino (stati ansiosi, depressivi, etc).
- ▶ **Aiutarli a riflettere** sul fatto che anche se non vedono la **reazione delle persone a cui inviano messaggi** o video, esse possono soffrire;
- ▶ **Educarli ad utilizzare il dialogo** con te e con i compagni di classe quando nascono conflitti;
- ▶ **Controllare e monitorare** le amicizie e i siti frequentati dal figlio, condividendo con lui le motivazioni di tale controllo.

INTERVENTI PER I GENITORI

Fare:

- ▶ tenere il computer in una stanza della casa frequentata da tutti;
- ▶ controllare con regolarità che cosa faccia il proprio figlio, condividendo con lui anche le attività sul computer;
- ▶ cercare di parlargli per capire quale genere di attività online gli piacciono;
- ▶ cercare online il suo nome: esaminando i suoi profili o i messaggi sui siti delle comunità di teenager, si può capire se è coinvolto in atti di bullismo

INTERVENTI PER I GENITORI

E' fondamentale istruire i figli a:

- ▶ non rispondere a e-mail o sms molesti e offensivi;
- ▶ non rispondere a chi insulta o prende in giro;
- ▶ non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat;
- ▶ salvare i messaggi offensivi che si ricevono (sms, mms, e-mail), prendendo nota del giorno e dell'ora in cui il messaggio è arrivato;
- ▶ cambiare il proprio nickname (soprannome o pseudonimo);
- ▶ cambiare il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici;
- ▶ utilizzare filtri per bloccare le e-mail moleste;
- ▶ non fornire mai dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza) a chi si conosce in chat o sul web;
- ▶ parlane immediatamente con un adulto (genitori o insegnanti);
- ▶ in caso di minacce fisiche o sessuali, è possibile contattare anche la Polizia

- ▶ si rifiuta di parlare di ciò che fa online;
- ▶ utilizza Internet fino a tarda notte;
- ▶ fa un uso eccessivo di Internet;
- ▶ ha un calo dei voti scolastici;
- ▶ è turbato dopo aver utilizzato Internet.



SEGNALI AI QUALI I GENITORI
DOVREBBERO FARE ATTENZIONE

RESPONSABILITA' DEI DOCENTI PER CULPA IN VIGILANDO

Nel caso in cui gli atti di bullismo siano commessi a scuola, rispondono Civilmente, dei danni arrecati alla vittima, anche gli insegnanti in base all'art. **2048 cod. civ.:**

«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»

I docenti, pertanto hanno il dovere di vigilare sul comportamento degli studenti (in classe o negli altri ambienti scolastici, durante l'orario di lezione o la ricreazione) e sono responsabili se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si liberano da tale responsabilità solo se dimostrano di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.



REGOLE PER PREVENIRE IL CYBERBULLISMO PER GLI STUDENTI

- ▶ Chiedi il permesso alla persona interessata, prima di pubblicare un'immagine o video su un blog;
- ▶ Se ricevi materiale offensivo non pubblicarlo, conservalo e informa un adulto;
- ▶ Cambia la password periodicamente;
- ▶ Non dare amicizia on line a persone che non conosci realmente;
- ▶ Ogni volta che usi telefonini o navighi in internet lasci impronte che possono essere sempre rintracciate dalle Forze dell'Ordine;

REGOLE FONDAMENTALI DA APPLICARE IN RETE

- ▶ - Non dare informazioni personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici a chi non si conosce personalmente o a chi si conosce sul web;
- ▶ - Non condividere le proprie password, neanche con gli amici. Comunicarle solo ai propri genitori o agli adulti di riferimento. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;
- ▶ - Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto a un adulto;
- ▶ - Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online